

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE
ALLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA CIG _____

TRA

PuntoZero s.c. a r.l., con sede legale in Perugia via E. Dal Pozzo snc, C.F. / P. I.V.A 02915750547 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato)

_____,
e
_____, sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO:

1. che con Determinazione del 16/6/2022 adottata dall'Amministratore Unico di Punto Zero Scarl, Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), è stata indetta gara mediante procedura aperta accelerata, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiali e servizi per la nutrizione parenterale domiciliare alle aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Umbria (di seguito nominate per brevità "Aziende"), finalizzata alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, con gli operatori economici classificatisi ai primi due posti della graduatoria di merito;
2. che le norme di gara disciplinano, al paragrafo 22 del disciplinare, i presupposti legittimanti la stipula dei contratti esecutivi tra Aziende ed operatori economici;
3. che con Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. (CRAS) del _____ si è provveduto ad aggiudicare la procedura e che il Fornitore _____, ha presentato un'offerta conforme in gara classificandosi al _____posto della graduatoria di merito;
4. che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per PuntoZero s.c. a r.l. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con la stipula dei contratti esecutivi, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
5. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, comprensivo di tutte le opzioni previste dagli atti di gara, al prezzi unitario per giornata di terapia, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
6. che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, come da comunicazione prot.____ della Prefettura di _____ *(ALTERNATIVA 1 poiché il RUP della procedura di gara espletata da PuntoZero s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lettera prot. n. _____ del _____ ed, ai sensi del decreto medesimo, le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni*

dall'inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego).

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro

Articolo 2 – Oggetto

Con l'Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti a fornire i prodotti ed i servizi offerti, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, alle condizioni tutte di cui all'offerta presentata per la gara in premessa, alle quotazioni di cui all'**offerta allegato "A"**, fino al limite massimo di 24.820 giornate terapia quadriennali.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei prodotti e dei servizi descritti nel presente Accordo quadro e negli allegati di gara.

PuntoZero s.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti. PuntoZero s.c. a r.l. si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.

La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall'accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, il contratto di fornitura con le Aziende contraenti si conclude con la stipula del contratto esecutivo inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'effettuazione delle forniture richieste.

Fermo restando il quantitativo massimo stimato di cui all'art. 2, il presente Accordo quadro ha durata di 48 mesi decorrenti dalla stipula dello stesso.

Nell'ambito del quantitativo massimo stimato della fornitura, di cui sopra, la durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine del presente accordo quadro e sua eventuale proroga

Articolo 4 - Esecuzione del contratto

Il fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto nel capitolato tecnico all'art.3 del capitolato "Descrizione e caratteristiche tecniche di minima essenziali" ed all'articolo 4 "sistema informatizzato", nonché alle ulteriori condizioni migliorative previste nell'offerta di gara.

Articolo 5 Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, il fornitore dovesse porre in commercio nuove apparec-

chiature e prodotti analoghi o ad integrazione di quelli oggetto di gara, ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alle singole Aziende che avranno la facoltà di richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi. Nel corso della fornitura non sarà accettata nessuna variazione ai prodotti forniti se non previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e comunque tali variazioni non potranno comportare costi aggiuntivi

Articolo 6 - Inadempimenti e penali

Fatte salve le ipotesi di cui all'art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 e smi, il Fornitore per i ritardi nelle consegne è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- ⇒ per ogni giorno solare di ritardo nell'attivazione del servizio, a far data dal termine indicato nella richiesta, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dell'1 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale;
- ⇒ in caso di ritardo nella riparazione e/o sostituzione della pompa guasta, entro il termine perentorio di 24 ore solari dalla ricezione della segnalazione, l'Azienda Sanitaria procederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale per ogni giorno solare di fermo macchina successivo.

L'Azienda, in presenza di ritardi, prima dell'applicazione delle predette penali, trasmette al Fornitore formale lettera di contestazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) prevedendo un congruo termine per le osservazioni la cui valutazione è rimessa all'Azienda stessa, previo eventuale ulteriore confronto con il Fornitore.

L'Azienda procede all'applicazione delle penali in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Fornitore entro il termine di cui al punto precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Azienda.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto. In tal caso si applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla Azienda Sanitaria.

Articolo 7 Recesso e risoluzione

Le Aziende si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti esecutivi, anche parzialmente:

- per motivi di pubblico interesse;
- fallimento del Fornitore, concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore nonché qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Le Aziende potranno altresì interrompere in ogni momento la fornitura ai singoli pazienti con un preavviso scritto di almeno sette giorni precedenti al giorno di consegna, in base alle prescrizioni dei centri specialistici di riferimento

Nei casi di recesso di cui sopra, considerata la presenza di una giusta causa di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. e dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dal Fornitore.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno nei limiti di quanto previsto dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine per l'adempimenti non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

PuntoZero s.c.a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto l'Accordo Quadro e il singolo Contratto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto o di sospensione del servizio;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell'Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti di PuntoZero s.c.a r.l. e/o delle Aziende per causa del Fornitore;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti del Fornitore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata da PuntoZero s.c.a r.l. e/o dalle Aziende e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile di PuntoZero s.c.a r.l. e/o delle Aziende, da parte del Fornitore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- mancato adempimento da parte del Fornitore a richieste avanzate da PuntoZero s.c.a r.l. e/o dalle Aziende oltre un termine pari a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta stessa;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La risoluzione dei contratti non si estende alle prestazioni già eseguite.

Relativamente agli accordi quadro, PuntoZero, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di PuntoZero e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Aziende, a seguito della risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti provvederanno alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subiranno a seguito della risoluzione del Contratto sul corrispettivo spettante al Fornitore fino al momento della risoluzione stessa nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.

In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Inoltre, anche qualora non procedano alla risoluzione del Contratto, le Aziende hanno diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività affidate non eseguite dal Fornitore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standard previsti dal Contratto, imputando allo stesso ogni onere subito.

In ogni caso le Aziende, anche a seguito della risoluzione, si riservano di avvalersi dell'organizzazione del Fornitore per la continuazione del servizio anche mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto fino a che non sarà possibile procedere in altro modo.

Articolo 8 – Garanzia fidejussoria

Ai fini della stipula dei contratti esecutivi con le Aziende, l'aggiudicatario è tenuto a fornire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 - Validità ed adeguamento dei prezzi

Il prezzo unitario a giornata terapeutica offerto in gara, omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri connessi alle forniture ed ai servizi oggetto dell'appalto, si intende fisso ed invariabile per il primo anno di validità dell'accordo quadro, decorrente dalla data di stipula dello stesso.

L'accordo quadro, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura **non inferiore al 10 per cento** e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria da parte di Punto Zero e sarà applicabile esclusivamente ai contratti esecutivi stipulati

successivamente alla conclusione dell'istruttoria medesima; per quanto sopra si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento.

Analogamente i singoli contratti esecutivi stipulati dalle Aziende ed in corso di validità, su esplicita istanza di parte, potranno essere sottoposti a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura **non inferiore al 10 per cento** e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Le singole Aziende interessate opereranno, per il tramite del proprio DEC, la revisione sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento agli ordinativi emessi a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dal Fornitore; per quanto sopra si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento ed al netto delle eventuali compensazioni accordate nel limite delle proprie risorse di bilancio.

In ogni caso la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori, al netto delle eventuali compensazioni in precedenza accordate ai sensi del presente articolo. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

Articolo 10 – Fatturazioni e pagamenti

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.15 del capitolato "Fatturazione e pagamenti".

Articolo 11 - Foro competente

Anche in deroga all'art 1460 c.c., qualsiasi controversia o contestazione non consentirà al Fornitore di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione dei contratti relativi alla fornitura in oggetto è competente il Foro di Perugia.

È esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente atto, il fornitore e PuntoZero eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Articolo 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti di PuntoZero i seguenti documenti:

- la Determinazione del __/__/____, adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero, con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il disciplinare ed il capitolato tecnico;
- l'offerta presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
- La Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del _____ con la quale è stata aggiudicata la fornitura in oggetto.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità **Allegato "B"** .

Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

L'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore _____ * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Esecuzione del contratto), Articolo 6 (Inadempimenti e penali), Articolo 7 (Recesso e risoluzione), Articolo 9 (Validità ed adeguamento dei prezzi), Articolo 11 (Foro competente), Articolo 12 (Elezione di domicilio), Articolo 13 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 14 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore _____ (*firmato digitalmente)

* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*